

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per Infermieri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



“Protezione Professionale - Responsabilità Civile Infermiere”

Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che cosa NON è assicurato?

Persone non considerate Terze	Non sono considerate terzi le persone cui compete la qualifica di Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché i suoi dipendenti che subiscano il danno in occasione di lavoro.
Esclusioni R.C. Professionale	L'assicurazione non opera: a) se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato in difformità dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti, oppure senza l'iscrizione, al relativo albo professionale; b) per qualsiasi attività connessa alla pratica dell'eutanasia; c) per i danni: 1) derivanti da interventi chirurgici; 2) derivanti da attività di direzione sanitaria, nonché da proprietà, esercizio e conduzione di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili; 3) da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili; 4) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; 5) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C. Professionale	<p>6) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;</p> <p>7) all'ambiente conseguenti ad inquinamento;</p> <p>8) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;</p> <p>9) riconducibili ad attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>10) l'attività di ferrista, qualora non espressamente richiamata sul simlo di polizza.</p>
Spese Escluse Tutela Legale	<p>Spese escluse dalla garanzia</p> <p>a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;</p> <p>b) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);</p> <p>c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;</p> <p>d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario (escluse quindi, a mero titolo esemplificativo, anche le vertenze relative dall'applicazione delle sanzioni amministrative da reato ex D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche);</p> <p>e) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;</p> <p>f) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.</p>
Esclusioni Tutela Legale	<p>La copertura di tutela legale non è operante per le controversie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) relative al recupero crediti, salvo quanto previsto nella garanzia facoltativa - Spese di resistenza, richiamata in polizza;2) derivanti da proprietà, locazione, e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;3) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;4) di natura contrattuale nei confronti di AXA e di IPA;5) relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;6) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;7) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;8) relative ai rapporti tra soci e/o amministratori e imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie e rapporti associativi in genere;9) relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale;10) collettive di lavoro;11) concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;12) relative a contratti di leasing immobiliare;13) relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;14) relative a contratti di compravendita di beni immobili;15) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e altre disposizioni normative in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;16) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 "Cantieri temporanei o mobili" e altre disposizioni normative in materia di sicurezza nei cantieri;17) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/2007;18) relative all'affitto di azienda;19) inerenti a contratti di appalto e sub appalto;20) in materia fiscale e amministrativa. <p>Inoltre l'assicurazione non è operante per fatti conseguenti a:</p> <ol style="list-style-type: none">21) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;22) tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;23) sciopero e serrate;24) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;25) per fatti dolosi delle persone assicurate. <p>Inoltre l'assicurazione non è operante se l'attività di infermiere professionale, sia stata o venga svolta dall'Assicurato in difformità dei requisiti prescritti dalla leggi vigenti oppure senza l'iscrizione al relativo albo professionale.</p>
Esclusioni Radiazione o sospensione dall'Albo professionale	<p>Dal momento della radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, l'assicurazione non è operante.</p> <p>Riprenderà ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall'Albo o della reinscrizione purché questi sia in regola con il pagamento del premio.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Restrizioni internazionali – Inefficacia del contratto	In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.
---	--



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE INFERMIERE

Garanzia Base R.C.	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Garanzia base per le perdite patrimoniali in genere (salvo quanto diversamente indicato in polizza)	fino a concorrenza del massimale di polizza	===
Danni da contagio (HIV, AIDS, epatite C e Delta)	1/3 del massimale di polizza col massimo di 250.000 euro per sinistro/anno	
Responsabilità connessa al trattamento dei dati personali - Legge sulla Privacy	1/3 del massimale di polizza	scoperto del 10% con il minimo di 250 euro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro? R.C. Professionale	<p>Denuncia di sinistro: Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.</p> <p>La denuncia di sinistro deve contenere tutte le informazioni utili ed i documenti in suo possesso nonché ogni altra informazione utile alla gestione del sinistro.</p> <p>L'Assicurato deve trasmettere all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.</p>
Cosa fare in caso di sinistro? Tutela Legale	<p>AXA si avvale per la gestione dei sinistri di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. di seguito denominata IPA, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.</p> <p>L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad IPA contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, IPA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.</p> <p>L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con IPA.</p> <p>L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o IPA.</p> <p>L'Assicurato non può addvenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di IPA, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute.</p>
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p>



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Obblighi dell'impresa assicuratrice R.C. Professionale	Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno o perdita patrimoniale provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo a seguito di accordo amichevole con il terzo danneggiato. Tuttavia qualora sia in corso una vertenza giudiziaria, il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, sarà eseguito dopo la sentenza stessa oppure anche prima della stessa, qualora si giunga ad un accordo stragiudiziale tra le Parti (anche in seguito a mediazione, conciliazione paritetica, ecc.).
Obblighi dell'impresa assicuratrice Tutela Legale	Ricevuta la denuncia del sinistro, IPA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini di cui all'articolo "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione.</p> <p>Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.</p> <p>In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.</p>
Sospensione	<p>Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").</p>



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

R.C. Infermiere, è una copertura di Responsabilità Civile Professionale rivolta a infermieri professionali, infermieri ferristi e infermieri professionali, con qualifica di capo sala.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 21,4 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: (+39) 02.43.44.81.03 avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.</p>
<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</p>	<p>Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)</p>	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per la Sezione Tutela Legale in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o Inter Partner Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Inter Partner Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Gestione del sinistro" della Sezione Tutela Legale, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.
Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!